



## *Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di recepimento della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell’infrastruttura, che i rapporti tra la Rete Ferroviaria Italiana SpA e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più “contratti di programma”;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del citato regolamento (UE) 2021/241, del Dispositivo di ripresa e resilienza, Recovery and Resilience Facility - RRF, approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea;

**VISTO** il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, e, in particolare, l’articolo 5 con il quale, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal decreto legge n. 59 del 2021, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, è stato modificato l’articolo 1, comma 7, del citato decreto legislativo n.112 del 2015;

**VISTO** l’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n.112 del 2015 ai sensi del quale “*Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma di cui all’articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l’illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.*”;

**VISTO** l’Atto del Governo n. 352 della XVIII<sup>a</sup> legislatura, recante “*Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci*” trasmesso agli Uffici di Presidenza del Parlamento dal Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili il 30 dicembre 2021, ai fini dell’espressione del parere ai sensi del suddetto articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

**VISTA** la nota prot n. M\_INF.SEGRMIN.REGISTRO UFFICIALE.U.0000679 del 10 gennaio 2022 con la quale è stato trasmesso alla Conferenza Unificata, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, il predetto "*Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci*";

**VISTA** la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 30529 del 25 febbraio 2022;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

## **DECRETA:**

### **ART. 1**

1. È approvato il Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Documento di cui al comma 1 è sottoposto ad aggiornamento nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Il Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, recepito dai contratti di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, costituisce l'indirizzo strategico recante la declinazione degli obiettivi della politica delle infrastrutture e della mobilità ferroviaria nazionale alla luce delle esigenze di mobilità di persone e merci, nonché il quadro di riferimento per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture ferroviarie.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

**IL MINISTRO**